



TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 settembre 2020;

vista la proposta di piano del consumatore *ex art. 7, comma 1-bis, L. 3/2012* formulata, in via principale, da Sciacca Salvatore con ricorso depositato in data 21 maggio 2020;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il debitore ha la residenza a Palermo;

considerato che appare dimostrato lo stato di sovraindebitamento del proponente;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 9, comma 2, L. cit.;

letta la relazione particolareggiata del professionista nominato dal Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, dott. Andrea Scuderi, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 9, comma 3-bis, L. cit. nonché la verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta (e nei documenti allegati) e l'attestazione sulla fattibilità del piano ai sensi del successivo art. 15, comma 6;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori, il decreto di fissazione dell'udienza *ex art. 10* depositato il 3 luglio 2020;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del professionista, nella parte in cui lo stesso ha escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento;

constatata la ritualità delle comunicazioni ai creditori effettuate dal professionista a norma dell'art. 12-bis, comma 1, L. cit.;



rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi € 59.861,67, così distinta nella relazione del professionista:

Creditore	Natura del debito	Grado	Importo
dott. Andrea Scuderi	compenso professionale	prededucibile	€ 1.281,06
avv. Ettore Volpe	compenso professionale	prededucibile	€ 1.200,00
Ifis NPL s.p.a.	carta di credito	chirografario	€ 3.715,95
Ifis NPL s.p.a.	carta di credito	chirografario	€ 7.937,98
Intesa Sanpaolo s.p.a.	prestito personale	chirografario	€ 42.814,60
Intesa Sanpaolo s.p.a.	apertura credito in c/c	chirografario	€ 2.912,08
Totale			€ 59.861,67

considerato che il ricorrente ha proposto di pagare integralmente i crediti prededucibili nonché il 21,82% dei crediti chirografari in un arco temporale di cinque anni, mediante la corresponsione di n. 60 rate mensili di € 250,00 ciascuna, secondo il prospetto di seguito specificato:

Creditore	Debito	Rate 1-5	Rata 6	Rate 7-9	Rata 10	Rate 11-60
dott. Andrea Scuderi	1.281,06	250,00	31,06			
avv. Ettore Volpe	1.200,00		218,94	250,00	231,06	
Ifis NPL s.p.a.	2.542,58				3,85	50,77
Intesa Sanpaolo s.p.a.	9.976,36				15,09	199,23
Totale	15.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

rilevato che il ricorrente assolverà a tale impegno destinando ai creditori una parte della propria retribuzione da lavoro dipendente (ammontante ad



€ 1.281,31 mensili) e trattenendo la restante parte per sé e per il proprio nucleo familiare (il cui fabbisogno è stimato in € 1.045,00 al mese);

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, in ogni caso, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame rispetto all'alternativa liquidatoria, la quale - nell'orizzonte temporale di quattro anni previsto dall'art. 14-*quinquies*, comma 4, L. cit. - genererebbe un ammontare di € 13.950,00 (inferiore agli € 15.000,00 offerti nel piano);

osservato, dunque, che la durata del piano (cinque anni) e le percentuali di soddisfacimento dei crediti costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto, in conclusione, che la proposta di piano può essere omologata e vanno demandate al professionista nominato, dott. Andrea Scuderi, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

visto l'art. 12-*bis* L. 3/2012;

OMOLOGA

omologa il piano del consumatore proposto da Sciacca Salvatore, nato a San Filippo del Mela (ME) il 14 maggio 1964 (cod. fisc. SCCSVT64E14H842J);

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Andrea Scuderi, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere



nell'esecuzione del piano e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

DISPONE

che il professionista:

- a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) comunichi la completa esecuzione del piano al giudice delegato;

DISPONE

l'immediata pubblicazione del presente decreto, a cura del professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

INIBISCE

a Sciacca Salvatore la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Andrea Scuderi.

Palermo, 14 settembre 2020

IL GIUDICE DELEGATO
Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

